

Deliberazione n. 3/2009/PAR



REPUBBLICA ITALIANA

la

Corte dei conti

in

Sezione regionale del controllo

per l'Emilia – Romagna

composta dai Magistrati

dr. Carlo Coscioni	Presidente f.f.
dr.ssa Rosa Fruguglietti Lomastro	Consigliere
dr. Antonio Libano	Consigliere relatore
dr. Massimo Romano	Consigliere
dr.ssa Maria Teresa D'Urso	Referendario

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il funzionario dr.
Giovanni Gastaldello

visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti,
approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive

modificazioni ed integrazioni;

visti la legge 14 gennaio 1994 n. 20, il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 639 e l'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

vista la Convenzione sulle attività di collaborazione in merito all'esercizio della funzione di controllo collaborativo di cui alla legge 131 del 2003 stipulata tra la regione Emilia Romagna, la Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti e la Conferenza Regioni - Autonomie Locali dell'Emilia Romagna in data 27 marzo 2007;

vista la richiesta di parere avanzata dal Sindaco del Comune di Mercato Saraceno (FC)

vista l'ordinanza presidenziale n. 1 del 22 gennaio 2009, con la quale la questione è stata deferita all'esame collegiale della Sezione;

udito nella Camera di consiglio il relatore, Consigliere Antonio Libano;

ritenuto in

FATTO

Il Sindaco del Comune di Mercato Saraceno ha inoltrato a questa Sezione, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131, richiesta di parere in ordine all'interpretazione della norma di cui all'art. 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2007 (legge finanziaria 2008), nella quale viene disposta la nullità dei contratti con i quali un ente pubblico assicura i propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali, connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici, oltre alla responsabilità contabile.

In particolare il Sindaco del Comune di Mercato Saraceno chiede se la disciplina dettata dalla norma in questione valga anche per quelle polizze che eventualmente includano nella copertura assicurativa i responsabili di settore e i dipendenti degli enti pubblici, che frequentemente sono soggetti a giudizi di responsabilità amministrativo-contabile. Chiede inoltre se la sanzione di nullità prevista dalla norma all'esame operi anche nel caso di una polizza generale, comprensiva della copertura a favore degli amministratori, quando costoro si accollino la quota di premio che li riguarda.

ritenuto in

DIRITTO

L'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 attribuisce alle Regioni e, tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito, anche ai Comuni, Province e Città metropolitane la facoltà di richiedere alla Corte dei Conti pareri in materia di contabilità pubblica.

La Sezione delle Autonomie, con documento approvato nell'adunanza del 27 aprile 2004, ha fissato principi e modalità di esercizio dell'attività consultiva, al fine di garantire l'uniformità di indirizzo in materia ed evitare il rischio di una disorganica proliferazione di richieste di pareri e, soprattutto, di soluzioni contrastanti con successive pronunce specifiche delle Sezioni giurisdizionali o di controllo o con indirizzi di coordinamento.

Tenuto conto dei principi puntualmente enunciati nella suddetta adunanza, può affermarsi che la suindicata richiesta di parere, in quanto formulata dal Sindaco del Comune di Mercato Saraceno, deve ritenersi soggettivamente ammissibile.

Quanto alla sua ammissibilità oggettiva, la Sezione, tenendo conto degli orientamenti generali a suo tempo manifestati dalla Sezione delle autonomie nella già richiamata adunanza del 27 aprile 2004 e ulteriormente precisati, per quanto attiene ai limiti oggettivi con delibera successiva, ha ritenuto che il parere sia correttamente riferito alla materia della contabilità pubblica. In particolare alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche e degli specifici obiettivi di contenimento della spesa e di coordinamento della finanza pubblica, contenuti nelle leggi finanziarie. L'oggetto del quesito presenta altresì il carattere della "generalità", in quanto appare finalizzata alla corretta interpretazione di un testo normativo disciplinante l'attività amministrativa.

Tali considerazioni consentono pertanto di ritenere il parere ammissibile, anche dal punto di vista oggettivo.

Venendo all'esame del merito, va detto che sulla questione di cui si è recentemente occupato il legislatore, è prevalso, già da tempo, un orientamento uniforme nella giurisprudenza contabile. Tale orientamento compare già, in termini esaustivi, nella sentenza n. 553 emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per l'Umbria il 10.12.2002, che così si è espressa *"il pagamento, da parte di un ente locale, dei premi assicurativi per polizze stipulate a favore dei propri dipendenti a copertura delle conseguenze derivanti da sentenze di condanna della Corte dei Conti, che discendono dagli illeciti amministrativi, non può che definirsi danno per l'erario, in quanto del tutto privo di sinallagma e non rispondente ad alcun interesse pubblico."*

Per di più, si è affermato in alcune pronunzie, tali scelte contrattuali appaiono idonee a vanificare, con la traslazione del rischio dal soggetto imputabile all'ente creditore, oltre che la funzione risarcitoria, anche quella deterrente, che è da considerare, secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale (sentenza 371/98), ulteriore connotato proprio della responsabilità amministrativa.

Quanto alla estensibilità della norma anche al caso di contratti stipulati per la tutela assicurativa di responsabili di settore o di altri dipendenti, coinvolti nell'attività amministrativa pubblica, va detto che il divieto ivi sancito, anche se nella sua espressione letterale adotta il termine *amministratori*, è da ritenere riferito a tutti i pubblici dipendenti. Ciò in considerazione del fatto che la responsabilità

amministrativo contabile, di cui evidentemente si occupa la disposizione all'esame, è istituto che attiene alla condotta di quanti si trovino in rapporto di servizio con una pubblica amministrazione, e che non sono soltanto gli amministratori in carica in virtù di un mandato elettorale. Deve pertanto ritenersi che la nullità sancita dall'art 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2007, si estenda a tutti i casi di polizze stipulate da amministrazioni pubbliche a favore dei propri dipendenti a copertura delle conseguenze derivanti da illeciti amministrativi di cui si rendano responsabili.

Pare coerente con quanto appena affermato sostenere che la scelta di accollare ad amministratori e funzionari la quota di costi che li riguarda, risulterebbe, per tale parte, del tutto estranea all'interesse pubblico perseguito dall'Ente e sarebbe pertanto priva di giustificazione.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Sezione sulla richiesta avanzata.

Così deliberato in Bologna nell'adunanza del 27 gennaio 2009.

IL PRESIDENTE F.F.

(f.to Carlo Coscioni)

IL RELATORE

(f.to Antonio Libano)

Depositata in segreteria il 27 gennaio.2009

Il Direttore di segreteria

(f.to dr.ssa Rossella Broccoli)

